

10° Nel corso della presente locazione il locatario feudatario dovuto allo Stato nella cifra che è e sarà e altri dazii che lo stato medesimo possa imporre sulla proprietà; non che i dazii provinciali e comunali; che gravano sulla proprietà restano a peso del locante nel nome, tutti gli altri dazii e pesi, soprattanto ed altre imposte ed imposte, di qualunque natura, che si ripresentano all'industria, restano a peso del conduttore.

11° Il conduttore si sottopone a tutti i canoni feudatari; ordinari e straordinari; previsti e non previsti a mente degli art. 1620 e 1621 del Codice detto.

12° Nel corso della presente locazione la rimonda degli alberi esistenti nelle terre di sopra locate dovrà farsi soltanto due volte, una al primo anno e l'altra nel quarto anno della locazione suddetta. Tale rimonda dovrà effettuarsi secondo l'arte agraria a ben vista e piacere dell'amministratore locale a spese unicamente del predetto conduttore. Questi si obbliga altresì di eseguire a me

esclusivo spendo la piantaggione di quegli alberi, che crederà opportuno l'amministratore locale e d'innestare quelli che giudicherà a proposito lo stesso amministratore locale.

13° Per l'esecuzione del presente atto le parti s'inganno dimora in Reibera, cioè il Sig. Biccarello nel nome nella casa dell'Amministrazione in via Saponaria e il Sig. Duga presso questo municipio.

14° Le spese di quest'atto, compresa la tassa di registro, sono a carico comune delle parti; cioè metà a carico del Sig. Biccarello nel nome, e metà a carico del conduttore. Sig. Duga, quelle della prima copia esecutiva da ritirarsi al locante nel nome a carico esclusivo del Sig. Duga, però tanto queste, che la metà delle spese dell'atto suo anticipato del Sig. Biccarello nel nome con animo di rivalta al pagamento della prima annualità del suddetto estaglio.



M. G. Guinone

888